



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia
Via Picchi 6 – 22100 Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738
WWW.ICCOMOPRESTINO.EDU.IT - E-MAIL: COIC81300N@ISTRUZIONE.IT –
PEC: COIC81300N@PEC.ISTRUZIONE.IT
CF:80020220135 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF74US - CODICE IPA: ISTSC_COIC81300N

Prot.n. 0002588/IV.8

Como, 27/08/2020

A tutto il personale in servizio

Al Medico competente

Al RLS
Alla RSU

Al RSPP

Al sito

Oggetto: **TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI**

Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 si pone all'attenzione dei Medici Competenti il rientro al lavoro dei lavoratori cosiddetti "fragili", cioè coloro che

a) in virtù del possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi **dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104**,

b) nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata ai competenti organi medico-legali, attestante una **condizione di rischio** derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, sono stati posti in astensione dal lavoro, dopo varie proroghe, fino all'appena trascorso 31 luglio 2020.

Mentre fino al 31 luglio 2020 era possibile svolgere lavoro agile per la ripresa dell'anno scolastico questa tipologia di servizio è stata superata. In buona sostanza i docenti fragili e il personale Ata con problemi di salute, non potranno avvalersi della tutela di lavoratori fragili e ottenere la dispensa del lavoro in presenza e il via libera per il lavoro a distanza.

In sede di conversione in legge del decreto "Agosto" potrebbe aversi una riforma di tale trattamento.

Per i lavoratori fragili o per chi assiste familiari in stato di gravità, non resta altro, almeno per il momento, la via ordinaria della malattia e dei congedi previsti dalla legge 104/92.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, all'art.32, comma 4, dispone – infatti - quanto segue: "Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al **personale scolastico** e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, **non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**".

Il sottoscritto dirigente scolastico, come Datore di Lavoro, rinnova l'informativa ai lavoratori "fragili" affinché possano essere rivalutati su loro precisa richiesta al Medico Competente ai sensi dell'art. 41, al comma 2, lettera c) o perché durante il periodo di astensione dal lavoro è occorsa una variazione significativa del loro stato di salute o perché possano essere stati contagiati da SARS-COV2 e comunque per avere maggiori misure di prevenzione dal contagio in quanto soggetti iper-suscettibili.

Sarà cura del MC indicare, stanti le condizioni di lavoro, quali misure di maggior protezione dal contagio (DPI) potranno essere adottate (ad esempio, l'utilizzo di maschere FFP2 (dove normalmente possono essere in uso quelle chirurgiche), l'adozione di barriere para-fiato (in mansioni di carattere amministrativo o comunque di front office), oltre a misure organizzative e procedurali per evitare la presenza in assembramenti o eccessiva vicinanza ad altri colleghi

Si ricorda, infine, che la modalità di esecuzione della visita medica, nelle condizioni sopra descritte, è in presenza – previa richiesta di appuntamento - con mascherina indossata e precauzionale distanza fisica, secondo le indicazioni dell'ambulatorio medico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Convinga

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993